



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI sulle derrate ali- mentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali

(ODPPE; RS 817.022.104)

del 9 giugno 2023

1 Situazione iniziale

Nella revisione entrata in vigore il 1° luglio 2020 dell'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE) è stata stralciata la definizione della categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso. In linea con l'UE, i requisiti di composizione per questa categoria sono stati disciplinati nelle condizioni per l'impiego delle corrispondenti indicazioni sulla salute dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID)¹. In seguito alla revisione, a questi prodotti si applicano le disposizioni dell'ordinanza del DFI sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM)² e, quindi, il modello delle quantità massima di vitamine e sali minerali nelle derrate alimentari. Dato che la legislazione dell'UE sulle derrate alimentari non prevede attualmente quantità massime armonizzate di vitamine e sali minerali, la revisione del 2020 ha introdotto alcune differenze tra la legislazione svizzera e quella europea per la categoria dei sostituti di un pasto per il controllo del peso.

Questi prodotti sono destinati a sostituire uno o due pasti principali e devono essere consumati nell'ambito di una dieta ipocalorica. Devono pertanto garantire un apporto adeguato di sostanze nutritive e prevenire l'insorgere di carenze nutrizionali. Per questo motivo, non vanno valutati alla stregua di altre derrate alimentari arricchite per quanto riguarda i requisiti di composizione. Il modello della quantità massima non può quindi essere applicato. Questi prodotti devono pertanto essere disciplinati separatamente. Tenuto conto di quanto precede, i requisiti per la categoria dei sostituti di un pasto per il controllo del peso sono reinseriti nell'ODPPE per evitare ostacoli al commercio. I prodotti di questa categoria alimentare sono pertanto esclusi dal campo di applicazione dell'OAVM.

Ai fini dell'armonizzazione con la legislazione europea (regolamento [CE] n. 1925/2006³) sono inoltre approvati altri due composti per la categoria dei sostituti di un pasto per il controllo del peso: il cromo (III) lattato triidrato e gli oligosaccaridi di fosforil e calcio.

2 Principali modifiche

I requisiti per la categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso sono reinseriti nell'ODPPE. È pertanto introdotta una sezione separata nel capitolo 4, aggiunta una colonna all'allegato 1 e inserito un nuovo allegato con i requisiti di composizione. L'adeguamento comporta modifiche nelle seguenti due ordinanze della legislazione sulle derrate alimentari:

¹ RS 817.022.16

² RS 817.022.32

³ Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti, GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.



- ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID; RS 817.022): nell'allegato 14 sono adeguati i rimandi nella colonna «Condizioni per l'impiego» riferite alle indicazioni sulla salute per la categoria dei sostituti di un pasto per il controllo del peso;
- ordinanza del DFI sull'aggiunta di vitamine, sali minerali e altre sostanze alle derrate alimentari (OAVM; RS 817.022.32): la categoria dei sostituti di un pasto per il controllo del peso non deve più rientrare nel campo di applicazione dell'OAVM, dalla quale devono pertanto essere stralciati i requisiti corrispondenti.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 2 lett. e

La lettera e è adeguata in modo che la definizione impiegata includa sia i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sia la categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso.

Capitolo 4: Alimenti per il controllo del peso

Il titolo del capitolo 4 è modificato in modo che la definizione impiegata includa sia i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sia la categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso.

Sezione 1: Sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso

Il capitolo 4 viene suddiviso in due sezioni. I requisiti per i sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono ripresi integralmente nella sezione 1.

Sezione 2: Sostituti per il controllo del peso

Nella nuova sezione 2 sono specificati i requisiti per la categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso.

Art. 35c Definizione

In questo articolo è fornita la definizione di «sostituti di un pasto per il controllo del peso». I prodotti di questa categoria alimentare sono destinati a sostituire uno o due pasti principali.

Art. 35d Requisiti

I requisiti di composizione per la categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso sono disciplinati nel nuovo allegato 10a.

Nel capoverso 2 è specificato che i requisiti si applicano ai prodotti pronti per l'uso.

Allegati

Allegato 1

L'allegato 1 è integrato con una colonna supplementare per la categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso. Come era già il caso prima della revisione, i composti ammessi per la categoria dei sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso possono essere impiegati anche per la categoria dei sostituti di un pasto per il controllo del peso. In linea con il regolamento (CE) n. 1925/2006, per la categoria dei sostituti di un pasto per il controllo del peso sono inoltre ammessi i composti cromo (III) lattato triidrato e oligosaccaridi di fosforil e calcio. Infine, la denominazione «fosfato di ammonio ferroso» è sostituita con «fosfato di ammonio ferroso (II)».

Allegato 10a

È aggiunto un nuovo allegato 10a in cui sono specificati i requisiti di composizione per la categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso. I requisiti corrispondono a quelli del regolamento (UE) 2016/1413⁴.

⁴ Regolamento (UE) 2016/1413 della Commissione, del 24 agosto 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, GU L 230 del 25.8.2016, pag. 8

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

Nessuna

4.2 Ripercussioni sull'economia

Il recepimento dei requisiti di composizione permette di ridurre gli ostacoli al commercio con l'UE per i prodotti della categoria alimentare dei sostituti di un pasto per il controllo del peso.

4.3 Ripercussioni sulla società

Nessuna

4.4 Salute

L'armonizzazione delle prescrizioni svizzere con quelle dell'UE assicura che i sostituti dei pasti contribuiscano a proteggere la salute dei consumatori garantendo un apporto sufficiente di sostanze nutritive e prevenendo l'insorgere di carenze nutrizionali.

5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera e consente un'ulteriore armonizzazione del diritto svizzero con quello dell'UE.